

Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati

Autorizzazioni

Il contenuto del presente documento è stato approvato come segue:

Versione	Validità da	Approvato da
1.0	27 aprile 2012	Consiglio di Amministrazione
1.1	25 maggio 2016	Consiglio di Amministrazione
1.2	28 ottobre 2020	Consiglio di Amministrazione

Indice

Premessa	3
Art.1 Definizioni.....	4
Art. 2 Finalità	9
Art. 3 Ambito di applicazione	9
Art. 4 Individuazione dei Soggetti Collegati.....	10
Art. 5 Il c.d. "personale più rilevante"	10
Art. 6 Ruoli e Responsabilità	12
Art. 7 Il Comitato degli Amministratori Indipendenti.....	14
Art. 8 Fase pre-deliberativa: istruttoria e trattativa delle Operazioni con Soggetti Collegati.....	16
Art. 9 Fase Deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati.....	18
Art. 10 Delibere Quadro.....	20
Art. 11 Operazioni con soggetti rilevanti ex art. 136 TUB.....	20
Art. 12 Operazioni approvate dall'Assemblea dei Soci.....	20
Art. 13 Operazioni di importo esiguo	21
Art. 14 Operazioni ordinarie	21
Art. 15 Operazioni Infragruppo	21
Art. 16 Ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo.....	22
Art. 17 Limiti prudenziali alle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.....	23
Art. 18 Disposizioni Conclusive.....	24
Art. 19 Pubblicazione.....	24

Premessa

Il presente Regolamento è redatto ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” che nel 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 ha aggiunto il Capitolo 11 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” nella Parte III.

La nuova disciplina ha abrogato il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263/2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” per aggiornarla al nuovo quadro normativo (modifiche del TUB e introduzione del CRR).

Art.1 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento (di seguito “Regolamento”) ed in conformità con quanto previsto dalla Disciplina di Banca d'Italia (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito) si intendono per:

Amministratori Indipendenti: i componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano controparti o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto di Allianz Bank ai sensi della normativa di vigilanza in materia di Governo Societario delle banche emanata da Banca d'Italia¹;

Attività di Rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni²;

Controllo e Controllo Congiunto: ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

Sponente Aziendale: il soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo e/o presso un intermediario vigilato appartenente al Gruppo bancario Allianz Bank. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione (ivi compreso il Comitato Esecutivo) o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in

mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto³; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nel presente articolo –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

Intermediari Vigilati: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;

Operazione con Soggetti Collegati: le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

1. quelle effettuate tra le componenti del Gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
2. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Allianz Bank per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors;

Operazioni di importo esiguo: le operazioni con Soggetti Collegati i cui importi utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza, eventualmente applicabili, siano minori ovvero uguali a euro 250.000;

¹ Circolare 285 del 17 dicembre 2013

² Cfr. la Parte Quattro CRR nonché Circ. 285, Parte Terza, Sezione II, paragrafo 2.

³ Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

Operazioni di maggiore rilevanza: l'operazione il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, in particolare, per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione si applica l' "Indice di rilevanza dell'attivo":

- *Indice di rilevanza del controvalore:* è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Banca. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo⁴;
- *Indice di rilevanza dell'attivo:* è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca⁵. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Vanno classificate come operazioni di maggiore rilevanza anche quelle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato. In tal caso la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia delle operazioni di maggiore rilevanza;

Operazioni di minore rilevanza: l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;

⁴ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁵ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

Operazioni infragruppo: le operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società sottoposte ad influenza notevole;

Operazioni ordinarie: le operazioni con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie Allianz Bank tiene almeno conto di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. riconducibilità all'ordinaria attività;
- b. oggettività delle condizioni;
- c. semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d. contenuta rilevanza quantitativa;
- e. tipologia di controparte.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

Parti Correlate: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti ad un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

1. l'Esponente Aziendale;
2. il Partecipante;
3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

Parti Correlate non finanziarie: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Parte Terza, Cap. 1, Circ. 285/2013 di Banca d'Italia). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive⁶. La nozione include anche il Partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

⁶ Va fatto riferimento: (i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; (ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; (iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

;

Soggetti Collegati: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;

Soggetti Connessi:

- i. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- ii. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- iii. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

Stretti familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Si intendono inoltre funzionali al Regolamento le seguenti definizioni:

Allianz Bank o Banca o Capogruppo: Allianz Bank Financial Advisors S.p.a.;

CdA: Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Bank Financial Advisors S.p.a.;

Comitato degli Amministratori Indipendenti: il Comitato composto dagli Amministratori Indipendenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Allianz Bank ai fini della disciplina di Banca d'Italia;

Gruppo Allianz SE: l'insieme delle società controllate avente come controllante Allianz SE;

Gruppo assicurativo Allianz S.p.a.: l'insieme delle società controllate avente come controllante Allianz S.p.a.;

Gruppo bancario Allianz Bank: l'insieme delle società facenti parte del Gruppo Bancario avente come capogruppo Allianz Bank Financial Advisors S.p.a.;

Soggetto/Organo deliberante: il Responsabile dell'Unità Organizzativa /Direzione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci cui, sulla base della legge, dello Statuto e/o della normativa interna della Banca in tema di esercizio dei poteri delegati, tempo per tempo vigente, è attribuita la competenza ad approvare l'operazione oggetto di delibera;

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. – Testo Unico Bancario;

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e s.m. e i. – Testo Unico Finanza;

Unità Organizzativa competente: l'unità organizzativa (U.O.) di Allianz Bank competente di istruire l'operazione oggetto di delibera, in ragione della struttura organizzativa adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 2 Finalità

Il Regolamento disciplina i principi e le linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nella Disciplina di Banca d'Italia.

Nello specifico, le procedure contenute nel Regolamento identificano:

- i. il processo di individuazione dei Soggetti Collegati;
- ii. i ruoli e le responsabilità dei Soggetti e degli Organi Aziendali di Allianz Bank;
- iii. i criteri per la rilevazione delle operazioni con Soggetti Collegati e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- iv. le regole riguardanti le fasi pre-deliberativa (istruttoria e trattativa) e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra operazioni di maggiore e minore rilevanza, e chiarendo, in particolare le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- v. i casi di deroga o esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati;
- vi. i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- vii. i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo bancario.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica alle operazioni con Soggetti Collegati compiute da Allianz Bank Financial Advisors S.p.a. ed alle operazioni effettuate da società controllate con Soggetti Collegati del gruppo bancario, quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo in forza della normativa interna vigente.

Art. 4 Individuazione dei Soggetti Collegati

Allianz Bank ha attribuito il processo di individuazione dei propri Soggetti Collegati alle unità organizzative della Banca che provvedono alla gestione e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni ad integrazione, secondo le modalità adottate con riferimento alle attività alle stesse già affidate in virtù di altre discipline normative e regolamentari sulla base della tipologia di Parte Correlata.

E' dovere delle Parti Correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati di Allianz Bank.

Allianz Bank censisce le Parti Correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i relativi Soggetti Connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

Le Parti Correlate sono rese edotte, tramite apposite soluzioni informative adottate dalla Banca, circa i propri doveri e i possibili profili di responsabilità, ai sensi dell'art. 137 del TUB.

La Banca, sulla base di quanto richiesto dalla disciplina di Banca d'Italia, censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini⁷ fino al secondo grado e tiene le relative informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra questi e le società del Gruppo bancario, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi.

Le Unità Organizzative preposte all'individuazione dei Soggetti Collegati rendono disponibili, alle altre unità organizzative aziendali interessate, nonché alle società del Gruppo bancario Allianz Bank, l'elenco dei propri Soggetti Collegati.

Art. 5 Il c.d. "personale più rilevante"

Potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori.

Al riguardo, Allianz Bank individua altri soggetti, il c.d. "personale più rilevante", non classificabili come Soggetti Collegati, la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Tali soggetti sono coincidenti con quelli individuati ai sensi delle vigenti disposizioni sulle politiche di remunerazione ed incentivazione di Banca d'Italia.

Allianz Bank adotta apposite procedure per il monitoraggio delle operazioni poste in essere anche da tali soggetti: in particolare, è previsto che questi dichiarino situazioni di interesse nelle operazioni, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

⁷ Si intendono per affini i soggetti legati tra loro da vincolo di affinità che, ai sensi dell'art. 78 del codice civile consiste nel "vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge"

Art. 6 Ruoli e Responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione assicura il perseguimento delle finalità della Disciplina di Banca d'Italia esercitando i poteri e assumendo le responsabilità che l'ordinamento gli assegna.

In particolare, il CdA approva il Regolamento, previo parere analitico, motivato e vincolante espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale, in merito alla complessiva idoneità dello stesso Regolamento a conseguire gli obiettivi della Disciplina di Banca d'Italia.

Inoltre, al CdA è attribuita – in via esclusiva – la responsabilità di deliberare, previo parere motivato, non vincolante, del Comitato degli Amministratori Indipendenti:

- le operazioni di maggior rilevanza, fatta salva l'eventuale competenza che la legge o lo Statuto della Banca attribuiscono all'Assemblea dei Soci;
- l'adozione di Delibere Quadro qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate configuri un'operazione di maggiore rilevanza;
- la formulazione della proposta, relativa alle operazioni rientranti nella competenza deliberativa dell'Assemblea dei Soci sulla base di disposizioni di legge o statutarie.

L'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci è attribuita la responsabilità di deliberare, su proposta del CdA, le operazioni di qualunque importo e/o valore che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale rilascia un parere analitico e motivato sulla complessiva idoneità del Regolamento a conseguire gli obiettivi della Disciplina di Banca d'Italia. Tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al di fuori del caso in cui l'operazione rientri nella sfera di competenza dell'Assemblea dei Soci, al Collegio Sindacale è attribuito il compito di rilasciare un parere non vincolante, preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, qualora a fronte di un'operazione di maggiore rilevanza il Comitato degli Amministratori Indipendenti abbia espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

L'Amministratore Delegato e gli altri Responsabili di U.O. /Direzione deliberanti

Fatto salvo quanto disciplinato in materia di responsabilità del CdA e dell'Assemblea dei Soci, si applica, al Regolamento, la normativa interna della Banca in tema di esercizio dei poteri delegati tempo per tempo vigente, ferme le disposizioni in materia di informativa e di acquisizione del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e/o del Collegio Sindacale.

Unità Organizzative competenti

Le Unità Organizzative competenti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte dal Regolamento ai vari profili della Disciplina di Banca d'Italia.

**Art. 7 Il Comitato degli
Amministratori
Indipendenti**

Nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina di Banca d'Italia, all'interno di Allianz Bank i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, costituito con delibera del CdA. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti opera nel rispetto delle regole di funzionamento opportunamente definite dallo stesso CdA.

Mandato

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti nel rispetto del ruolo e delle funzioni assegnatigli dalla Disciplina di Banca d'Italia in materia di Soggetti Collegati è chiamato ad esprimere:

- un parere vincolante, analitico e motivato sulla complessiva idoneità del Regolamento a conseguire gli obiettivi della Disciplina di Banca d'Italia;
- con riferimento alle operazioni sia di maggiore sia di minore rilevanza, un parere non vincolante preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nell'ambito del mandato assegnatogli, con riferimento al processo decisionale delle operazioni con Soggetti Collegati per cui è chiamato ad esprimersi, il Comitato degli Amministratori Indipendenti:

- riceve con congruo anticipo, sulla base di quanto previsto dal Regolamento nonché dalle regole di funzionamento dello stesso Comitato degli Amministratori Indipendenti, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;
- ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- è tenuto a segnalare ai soggetti competenti a deliberare eventuali lacune informative o inadeguatezze procedurali riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza:

- è coinvolto, in via collegiale, ovvero, ove necessario, per il tramite del suo Presidente, nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- ha la facoltà di richiedere, per il tramite del suo Presidente, informazioni e di formulare osservazioni ai Soggetti/Organi deliberanti e ai soggetti incaricati dalla Banca della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;
- è costantemente informato dal suo Presidente laddove non coinvolto sul piano collegiale nelle trattative.

Pareri

I pareri rilasciati dal Comitato degli Amministratori Indipendenti con riferimento alle operazioni con Soggetti Collegati devono essere preventivi e devono motivare l'opportunità e la convenienza

economica della Banca al compimento dell'operazione nonché la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali pareri sono formalizzati sulla base di specifici standard rappresentativi e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

**Art. 8 Fase pre-deliberativa:
istruttoria e trattativa delle
Operazioni con Soggetti
Collegati**

Le U.O. della Banca, ognuna per la propria competenza, sono tenute, ad eccezione delle operazioni rientranti tra le esenzioni e le deroghe stabilite nell'ambito del Regolamento e nel rispetto della Disciplina di Banca d'Italia, a verificare - in sede di pre-istruttoria, ovvero appena gli elementi caratteristici dell'operazione oggetto di delibera siano definiti - se l'eventuale controparte (o eventuali controparti) rientri nel perimetro dei Soggetti Collegati individuato da Allianz Bank.

Qualora tale verifica comporti l'individuazione di un'Operazione con un Soggetto Collegato la U.O. competente provvede a:

- indagare la natura dell'operazione al fine di individuarne l'eventuale natura ordinaria, qualora la stessa non sia prontamente riscontrabile dalle caratteristiche dell'operazione;
- determinare la soglia di minore o maggiore rilevanza, anche in seguito dell'applicazione del sistema del "cumulo" sulla base dei criteri di rilevazione definiti nell'ambito dell'art. 1 del Regolamento;
- individuare la competenza deliberativa sulla base della normativa interna della Banca in tema di esercizio dei poteri delegati tempo per tempo vigente e delle disposizioni del Regolamento.

L'U.O. competente provvede a predisporre completa ed adeguata informativa sui diversi profili di rischio dell'operazione oggetto di delibera; tale informativa deve prevedere almeno i seguenti contenuti minimi:

- tipologia del Soggetto Collegato;
- analisi dell'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
- tipologia dell'operazione in termini di natura, caratteristiche e condizioni;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; o viceversa gli elementi idonei a comprovare la riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività della Banca, l'oggettività delle condizioni, nonché la semplicità dello schema economico-contrattuale,
- controvalore complessivo;
- tempistiche di realizzazione;
- elementi che ne dimostrino la convenienza per la società, ovvero i profili di rischio connessi.

Qualora a seguito dell'analisi di dettaglio si evidenzi che l'operazione è da considerarsi ordinaria - così come indicato all'art. 1 - non è necessario provvedere a trasmettere la suddetta informativa al Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Nel caso in cui, invece, dalle analisi di dettaglio si riscontrino che l'operazione non è considerabile come ordinaria, l'informativa sui diversi profili di rischio dell'operazione oggetto di delibera è

trasmessa tempestivamente dall'U.O. competente all'U.O. Segreteria Societaria, la quale provvede a sua volta ad inviarla, con congruo anticipo, ai componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti al fine di assicurare loro approfondita conoscenza dell'operazione oggetto di delibera. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti segnala ai soggetti competenti a deliberare le eventuali lacune informative o le inadeguatezze procedurali riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto, secondo le modalità di cui all'art. 7, sia in sede di trattativa, sia nel corso dell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di completa e tempestiva informativa. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti può richiedere informazioni e formulare osservazioni ai Soggetti/Organi deliberanti ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Art. 9 Fase Deliberativa

**delle Operazioni con
Soggetti Collegati**

Operazioni di minore rilevanza

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti sulla base delle informazioni ricevute, esprime un parere non vincolante preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, fatte salve le operazioni che beneficiano delle esenzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15.

Il Soggetto/Organo deliberante, individuato nel rispetto della normativa interna della Banca in tema di esercizio dei poteri delegati, tempo per tempo vigente, al fine di deliberare l'operazione, riceve dall'U.O. competente, adeguata informativa ed eventuale documentazione a supporto dell'operazione stessa, nonché riceve dall'U.O. Segreteria Societaria il parere motivato del Comitato degli Amministratori Indipendenti integrato di eventuali pareri degli esperti indipendenti, qualora richiesti dal Comitato degli Amministratori Indipendenti stesso.

Le delibere assunte dal Soggetto/Organo deliberante devono fornire adeguata motivazione circa l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi comprovanti tale motivazione devono risultare, altresì, dalla documentazione a corredo della delibera o decisione.

Nel caso in cui il motivato parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti sia negativo, ovvero condizionato a rilievi, la delibera di approvazione del Soggetto/Organo deliberante fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e il puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Le delibere circa le operazioni su cui il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha espresso un parere negativo o condizionato a rilievi sono trasmesse singolarmente ed appena assunte, dal Soggetto/Organo deliberante, per il tramite dell'U.O. Segreteria Societaria, all'Amministratore Delegato⁸, al CdA e al Collegio Sindacale.

Operazioni di maggiore rilevanza

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza si applicano le medesime regole procedurali previste per le operazioni di minore rilevanza, oltre a quanto di seguito riportato:

- la deliberazione è assunta in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei Soci;
- nel caso in cui il motivato parere reso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti sia negativo, ovvero condizionato a rilievi, prima che l'operazione sia sottoposta alla deliberazione del CdA, l'U.O. competente che ha istruito l'operazione oggetto di delibera provvede a trasmettere congrua informativa sull'operazione al Collegio Sindacale al quale è richiesto di formulare un preventivo e motivato parere sull'operazione circa l'opportunità e la convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione nonché la correttezza sostanziale delle relative condizioni;

⁸ Il flusso informativo all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione è da inviarsi nel caso la competenza a deliberare sia di un Soggetto deliberante diverso dai suddetti.

- le operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in occasione della prima riunione utile.

Informativa sulle operazioni concluse

L'Amministratore Delegato, il CdA, il Collegio Sindacale ed il Comitato degli Amministratori Indipendenti sono destinatari di un'informativa periodica, almeno trimestrale, sulle operazioni di maggiore e minore rilevanza concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza e accordi giudiziali e/o extra-giudiziali

Le operazioni con Soggetti Collegati, già approvate in precedenza, che diano luogo ad eventuali perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (ivi comprese eventuali rinegoziazioni delle scadenze), fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, devono essere oggetto di nuova delibera secondo l'iter previsto al presente art. 9, senza l'applicazione delle esenzioni previste per le Operazioni di importo esiguo e per le Operazioni ordinarie di cui agli artt.13 e 14.

Art. 10 Delibere Quadro

Ai fini del Regolamento le operazioni omogenee e sufficientemente determinate effettuate con medesime tipologie di Soggetti Collegati possono essere effettuate sulla base di Delibere Quadro adottate annualmente.

Tali Delibere Quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento e sono approvate sulla base dei processi deliberativi definiti dal Regolamento con riferimento alle operazioni di minore e/o di maggiore rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo che tali operazioni cumulativamente considerate determinano.

Le singole operazioni rientranti nell'ambito della singola Delibera Quadro sono autorizzate direttamente dalle U.O. competenti, nel rispetto della normativa interna della Banca in tema di esercizio dei poteri delegati tempo per tempo vigente, e non sono assoggettate alle procedure disciplinate all'interno del Regolamento.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza per cui un'operazione è stata inizialmente ricondotta nell'ambito di una Delibera Quadro, a tale singola operazione sono da applicarsi le disposizioni del Regolamento di cui agli art. 8 (Fase pre-deliberativa: istruttoria e trattativa delle Operazioni con Soggetti Collegati) e 9 (Fase deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati) a seconda della soglia di rilevanza dell'operazione medesima.

Il Consiglio di Amministrazione di Allianz Bank riceve, con periodicità trimestrale, completa informativa circa l'attuazione delle Delibere Quadro assunte dalla Banca.

**Art. 11 Operazioni
con soggetti rilevanti
ex art. 136 TUB**

Nel caso in cui l'operazione oggetto di delibera rientri anche nell'ambito della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB, la Banca applica le previsioni normative di cui al summenzionato articolo, derogando alle previsioni dell'art. 9 del Regolamento. In ogni caso, ad esclusione delle operazioni che beneficiano delle esenzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15, la Banca è tenuta ad assicurare approfondita conoscenza dell'operazione oggetto di delibera al Comitato degli Amministratori Indipendenti almeno tramite la trasmissione di completa e adeguata informativa preventiva sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera e il coinvolgimento in sede di istruttoria e fase pre-deliberativa con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, secondo i termini di cui al precedente art. 8. In ogni caso, le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, devono fornire adeguata motivazione circa l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi comprovanti tale motivazione devono risultare, altresì, dalla documentazione a corredo della delibera.

**Art. 12 Operazioni
approvate dall'Assemblea
dei Soci**

Il Consiglio di Amministrazione deve applicare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 qualora esso debba esaminare preventivamente operazioni la cui competenza di deliberazione è rimessa, per legge e/o per Statuto, all'Assemblea dei Soci.

Art. 13 Operazioni di importo esiguo

Nel caso di operazioni di importo esiguo, non si applicano le previsioni inerenti le fasi pre-deliberative e deliberative e/o gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento.

Art. 14 Operazioni ordinarie

Nel caso di operazioni ordinarie, non si applicano le previsioni inerenti le fasi pre-deliberative e deliberative e/o gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento. In ogni caso, la delibera di approvazione dell'operazione oggetto di valutazione riporta gli elementi comprovanti il carattere "ordinario" della stessa, ovvero, nel caso in cui data la natura dell'operazione Allianz Bank abbia provveduto a formalizzare eventuali criteri di valutazione ex ante, il riferimento a tali criteri di ordinarietà individuati in via preventiva.

Con riferimento alle operazioni ordinarie, sono previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, da parte dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione, nonché da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti al fine di eventuali interventi correttivi.

Art. 15 Operazioni Infragruppo

Le disposizioni di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento non si applicano alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e per quelle con società sottoposte a influenza notevole della Banca, quando non vi siano nelle stesse interessi significativi di uno o più Soggetti Collegati diversi dalla controparte dell'operazione oggetto di delibera.

Ai fini del Regolamento la sussistenza di interessi significativi di uno o più Soggetti Collegati diversi dalla controparte dell'operazione oggetto di delibera, si configura nei casi in cui il Soggetto Collegato terzo:

- a. eserciti influenza notevole sulla società controllata o collegata controparte dell'operazione;
- b. riceva nell'ambito dei sistemi di remunerazione degli Esponenti Aziendali (nel caso in cui egli stesso sia esponente sia della Banca sia della società controllata o collegata) compensi che dipendano in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalla società controllata o collegata con la quali l'operazione è svolta.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla contemporanea assunzione di cariche o ruoli operativi da parte di uno o più Esponenti Aziendali della Banca nelle società controllate.

Sono previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni da parte dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione, nonché da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti al fine di eventuali interventi correttivi.

Art. 16 Ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo

Al fine di assicurare un costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio oltre che per evitare possibili elusioni della Disciplina di Banca d'Italia attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle società del Gruppo bancario Allianz Bank, la Capogruppo Allianz Bank fornisce alle società non bancarie del Gruppo Allianz Bank, apposite indicazioni, affinché le stesse applichino presidi coerenti con quelli previsti nel Regolamento, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Con particolare riferimento a RB Fiduciaria, società controllata da Allianz Bank, è previsto che:

- siano adottate misure per l'identificazione dei Soggetti Collegati;
- tutte le operazioni con Soggetti Collegati non soggette ad esenzione o deroga per ordinarietà ed esiguità siano sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione della controllata;
- in caso di operazioni poste in essere da RB Fiduciaria con la Capogruppo per conto di un fiduciante, Soggetto Collegato, la controllata informi tempestivamente la Capogruppo riguardo la natura della controparte, pur restando fermi gli obblighi derivanti dalla natura di società fiduciaria della società controllata.

**Art. 17 Limiti prudenziali
alle Attività di Rischio nei
confronti dei Soggetti
Collegati**

Nel caso in cui l'operazione con un Soggetto Collegato comporti per la Banca anche l'assunzione di un'Attività di Rischio, la Banca stessa è tenuta a rispettare i limiti prudenziali stabiliti dalla Disciplina di Banca d'Italia. Tali limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Soggetti Collegati, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. A fronte dell'individuazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, la Società misura l'impatto della prevista operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio. In particolare, l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro specifici limiti sia a livello individuale, sia a livello consolidato riferiti entrambi all'ammontare di fondi propri consolidato, secondo quanto di seguito riportato in tabella:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	<i>Parti correlate non finanziarie</i>		
		5%	7,5%	15%
		<i>Altre parti correlate</i>		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

In sede di determinazione del calcolo del limite individuale la Banca considera le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuati con riferimento a tutto il Gruppo bancario Allianz Bank.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa di Allianz Bank uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale, da trasmettersi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo bancario Allianz Bank, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Art. 18 Disposizioni

Conclusive

Il Regolamento è approvato per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del parere favorevole del Collegio Sindacale, e aggiornato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020.

Il Regolamento è entrato in vigore in prima applicazione il 31 dicembre 2012.

La versione aggiornata entra in vigore in data 2 novembre 2020 successivamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Pubblicazione

Il Regolamento e le relative modifiche sono pubblicate sul sito internet della Banca (<http://www.allianzbank.it>).